

FONDAZIONE BANCA DI INTRA - ONLUS

STATUTO

Art. 1 – Costituzione e Sede

Per volontà di “Banca Popolare di Intra” e di “Veneto Banca” (i “Fondatori”) come espressamente convenuto nel Protocollo d’Intesa sottoscritto dalle parti in data 10 novembre 2006, è costituita la “**FONDAZIONE BANCA DI INTRA-ONLUS**”, con sede in Verbania Intra (VB), presso la sede legale della Banca Popolare di Intra SpA, in Piazza Aldo Moro n. 8.

La Fondazione ha durata illimitata e non persegue fini di lucro.

Art. 2 – Scopi

È scopo esclusivo della Fondazione perseguire finalità di solidarietà sociale e umanitaria. L’ambito di intervento riguarda i settori dell’assistenza, dell’educazione, della sanità, dell’arte, della cultura e della ricreazione. In particolare, la Fondazione intende incoraggiare, promuovere e sostenere ogni meritevole iniziativa di valore sociale, scientifico, culturale ed artistico in genere, in favore di Enti e persone nel territorio delle province in cui Banca Popolare di Intra svolge la sua attività.

Specificata attenzione sarà rivolta all’assistenza agli anziani, ai bambini e alle persone disagiate, alla formazione in genere e all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, alla salvaguardia del patrimonio locale, recuperandone i valori e la memoria, e alla tutela e valorizzazione dell’ambiente.

La Fondazione persegue le proprie finalità operando prevalentemente attraverso l’assegnazione di contributi diretti o anche indirettamente, con prestazioni a favore di Istituti ed Enti aventi scopi analoghi al proprio.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse od accessorie idonee a supportare il perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 3 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti, da altre società del Gruppo Veneto Banca o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- da tutti i contributi e donazioni pervenuti da quanti abbiano desiderio di partecipare al consolidamento della Fondazione.

Art. 4 – Fondo di Gestione e destinazione delle rendite

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da persone od imprese private;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dalle altre società del Gruppo Veneto Banca e da soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- da tutti i contributi e donazioni pervenuti da quanti abbiano desiderio di partecipare alle attività della Fondazione.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 5 – Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio Generale;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente della Fondazione;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le suddette cariche sono da intendersi prestate a titolo gratuito.

Art. 6 – Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto dai membri in carica del Consiglio d'Amministrazione e dal Direttore Generale di Banca Popolare di Intra e segue l'avvicendamento di tali Organi.

È in facoltà del Consiglio Generale – qualora ne ravvisi la necessità per il raggiungimento di obiettivi particolari nel conseguimento degli scopi della Fondazione – integrare la propria compagine mediante cooptazione, con un massimo di cinque componenti.

La cooptazione dovrà risultare da delibera adottata con presenza e voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Generale.

I Consiglieri cooptati dureranno in carica tre esercizi e potranno essere successivamente ricooptati di volta in volta per ulteriori periodi di tre anni.

Art. 7 – Compiti del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale determina i principi guida della Fondazione cui il Comitato Direttivo si conformerà. Esso, con delibera adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi componenti in carica, nomina ogni tre anni e comunque alla scadenza del mandato degli organi della Fondazione dopo l'approvazione del bilancio consuntivo:

- i membri del Comitato Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione tra i membri del Comitato Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Direttore.

Il Consiglio Generale approva a maggioranza dei presenti il bilancio consuntivo della Fondazione e la relativa Relazione annuale del Presidente sulla gestione.

Art. 8 – Riunioni del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione e si riunisce almeno una volta all'anno, nonché ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o pervenga richiesta scritta da almeno 1/3 dei suoi membri.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente con almeno otto giorni di preavviso mediante lettera raccomandata, ovvero, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima della riunione mediante telegramma o telefax o lettera elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Le adunanze del Consiglio Generale sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono; le delibere sono prese a maggioranza dei presenti a meno che non siano previste dallo Statuto maggioranze qualificate.

I consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio anche in video e teleconferenza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, la riunione deve essere aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Direttore, e sono trascritti su apposito Libro.

Art. 9 – Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo si compone di sette membri nominati dal Consiglio Generale e scelti fra i suoi componenti ai sensi dell'art. 7 che precede.

Il Comitato Direttivo dura in carica tre esercizi sociali. I suoi componenti possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, decadenza o comunque di cessazione della carica dei membri del Comitato Direttivo, il Consiglio Generale provvede senza ritardo alla nomina dei membri in sostituzione. I membri così nominati rimarranno in carica per la parte restante della carica del membro sostituito.

Art. 10 – Compiti del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati al Consiglio Generale.

In particolare, il Comitato Direttivo:

- approva il regolamento della Fondazione e ne predispone le procedure ed i programmi specifici traducendo in linee operative i principi guida definiti dal Consiglio Generale;
- assicura un efficiente utilizzo delle risorse e l'esito degli interventi, nonché il monitoraggio degli stessi;
- determina l'organizzazione amministrativa e gestionale dell'attività della Fondazione;
- approva il bilancio preventivo, ed ogni sua modifica o aggiornamento; esamina il bilancio consuntivo predisposto dal Direttore Generale e la Relazione annuale del Presidente sulla gestione della Fondazione, proponendoli successivamente al Consiglio Generale per l'approvazione;
- dispone sull'impiego del patrimonio e delle disponibilità economiche e finanziarie della Fondazione;
- istituisce comitati scientifici, composti da uno o più soggetti, anche non membri del Comitato Direttivo, oltre il Presidente della Fondazione, con poteri consultivi per specifiche iniziative nell'ambito delle attività istituzionali della Fondazione indicandone attribuzioni e compiti. Tali comitati scientifici possono essere in particolare incaricati di formulare proposte sulle attività della Fondazione, segnalare aree di attività e persone ritenute idonee per le finalità della Fondazione, esprimere un parere sui programmi di attività ad esso sottoposti, nonché pareri sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.

Art. 11 – Riunioni del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno ogni quattro mesi ed è convocato dal Presidente, che lo presiede. Potrà inoltre essere convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando almeno tre dei suoi componenti ne facciano richiesta motivata al Presidente.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente con almeno otto giorni di preavviso mediante lettera raccomandata, ovvero, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima della riunione mediante telegramma o telefax o lettera elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora dell'adunanza e l'elenco dei punti da trattare.

In caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Comitato nomina fra i suoi membri il Presidente della riunione.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre membri; le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Comitato si possono tenere anche in video e teleconferenza.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal Direttore della Fondazione, e sono trascritti su apposito Libro.

Art. 12 – Presidente e Vice Presidente della Fondazione

Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione sono eletti dal Consiglio Generale della Fondazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Generale e il Comitato Direttivo, assicurando il corretto ed efficace funzionamento dei medesimi organi. Sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni degli organi della Fondazione, esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, e svolge compiti di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Comitato Direttivo.

In particolare il Presidente cura le relazioni con persone, Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private, ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, nonché di promuovere e coordinare le iniziative medesime.

Egli può delegare tali compiti in parte ad uno o più membri del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento del Presidente, le relative funzioni, e la rappresentanza legale della Fondazione, sono attribuite al Vice Presidente.

Art. 13 – Direttore

Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale e viene scelto tra il personale direttivo di Banca Popolare di Intra.

Collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo e per la gestione, l'organizzazione, l'amministrazione e il buon funzionamento della Fondazione.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo, con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Direttore dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, nominati dal Consiglio Generale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo; provvedono al controllo della gestione finanziaria, verificano la regolare tenuta delle scritture contabili, effettuano verifiche di cassa, esprimono il parere, con apposite relazioni, sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi della Fondazione.

Art. 15 – Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio per terminare al 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato Direttivo approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, il bilancio preventivo della Fondazione. Entro il 30 giugno di ogni anno il Comitato Direttivo presenta al Consiglio Generale per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, dal Vice Presidente o da membri del Comitato Direttivo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento della attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.

Art. 16 – Modifiche statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato dal Consiglio Generale mediante delibera adottata con la presenza e col voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi membri in carica.

La delibera di modifica verrà inoltrata alle competenti Autorità per la relativa autorizzazione.

Art. 17 – Scioglimento

Qualora lo scopo della Fondazione sia esaurito o non possa più essere ulteriormente conseguito o sia divenuto di scarsa utilità, il Consiglio Generale delibererà la proposta di estinzione della Fondazione, da sottoporsi ad approvazione delle competenti Autorità.

La delibera che dovrà essere adottata, col voto favorevole di almeno i 4/5 dei componenti in carica del Consiglio Generale, previo consenso dei Fondatori, e sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996, n. 662, determinerà, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, la devoluzione del netto residuo risultante dopo la liquidazione, destinandolo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che operino nel territorio delle province in cui Banca Popolare di Intra svolge la sua attività, e che mirino a conseguire finalità di pubblica utilità analoghe a quelle della Fondazione.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione torneranno nella disponibilità dei concedenti.

Art. 18 - Foro competente

Ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e validità al presente Statuto, sarà soggetta alla competenza territoriale del Foro di Verbania.

Art. 19 – Contabilità separata

Nel caso in cui dovessero essere svolte attività connesse a quelle istituzionali, di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 460/97, produttive di reddito, saranno oggetto di contabilità separata.

Art. 20 – Clausola di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari in materia.

